



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 giugno 2009.

LEGGE 19 GIUGNO 2009 N.73

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TITOLO I MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 1 *(Confisca per equivalente)*

1. Il comma 3 dell'articolo 147 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i misfatti di cui agli articoli 167, 168, 177 bis, 177 ter, 194, 195, 195 bis, 195 ter, 196, 199 comma 1, 199 bis, 204 comma 3 numero 1, 204 bis, 207, 212, 305 bis, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374 comma 1, 374 ter comma 1, i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e il misfatto di cui all'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.”.

Art. 2 *(Prescrizione abusiva di stupefacenti)*

1. L'articolo 244 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 244
Prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti

Il medico o il veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso, rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla professione.”.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1997 N. 139 (INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE PER I REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI, BEVANDE ALCOLICHE, SOSTANZE DANNOSE O PERICOLOSE, SOSTANZE PSICOTROPE)

Art. 3

(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti)

1. L'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 è sostituito dal seguente:

“È punito con la prigionia di terzo grado chiunque, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti.

Con la medesima pena di cui al comma 1 è punito chiunque, senza autorizzazione, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti.

La pena di cui al comma 1 si applica anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti.

Chiunque, essendo munito di autorizzazione, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio sostanze stupefacenti ovvero coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti diverse da quelle previste dall'autorizzazione, è punito con la prigionia di quarto grado. È sempre aggiunta l'interdizione di quarto grado se il colpevole esercita una professione sanitaria.

È punito con la prigionia di secondo grado chiunque, privo di autorizzazione, detiene sostanze stupefacenti senza scopo di commercio e chiunque fa uso personale di dette sostanze. L'uso personale non è punibile se conforme a prescrizione sanitaria rilasciata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale o riconosciuta efficace da questo.

Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite di un grado per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei misfatti.”.

Art. 4

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti)

1. Dopo l'articolo 2 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 è introdotto il seguente articolo:

“Art. 2 bis

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più misfatti tra quelli previsti dall'articolo 1, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con prigionia di quarto grado.

Chi partecipa all'associazione è punito con la prigionia di terzo grado.

Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite fino a due gradi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei misfatti.”.

TITOLO III
INCRIMINAZIONE DELLA PIRATERIA

Art. 5
(Atti di pirateria)

1. Dopo l'articolo 195 del Codice Penale sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 195 bis
Atti di pirateria su navi e aeromobili

Il Comandante o il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile che, nell'alto mare o in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato, commette atti di violenza, sequestro o rapina in danno di una nave o aeromobile, dell'equipaggio o delle persone imbarcate su una nave o aeromobile è punito con la prigionia, con l'interdizione e con la multa a giorni di quarto grado. Se il misfatto è commesso da persona estranea all'equipaggio le pene sono diminuite di un grado.

Articolo 195 ter
Impossessamento di una nave o di un aeromobile

Chiunque si impossessa o prende il controllo di una nave o di un aeromobile allo scopo di commettere il misfatto di cui all'articolo 195 bis è punito con la prigionia, con l'interdizione e con la multa a giorni di terzo grado. Se l'impossessamento o la presa di controllo è compiuta dal comandante o da un componente dell'equipaggio le pene sono aumentate di un grado.”.

TITOLO IV
MODIFICA ALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)

CAPO I

Art. 6
(Collaborazione con le unità estere di informazione finanziaria)

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Art. 7
(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)

1. L'articolo 54 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 54
(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione o le indica false.
2. La stessa pena prevista dal comma precedente si applica a chiunque non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell'operazione occasionale.”.

Art. 8

1. Dopo l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, sono soppresse le parole:

“CAPO II – VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE”.

Art. 9

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione)

1. L'articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 61

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione)

1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è punita con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro.
2. Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene previste dal comma precedente sono aumentate di un grado e la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 è punita con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.”.

Art. 10

(Inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione)

1. L'articolo 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 62

(Inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione)

1. Chiunque viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 34 commi 1, 2 e 3, è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro.
2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.”.

Art. 11

1. Dopo l'articolo 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono introdotte le seguenti parole:

“CAPO II – VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE”.

Art. 12

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 19 giugno 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta